



Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale

tra i Comuni di

San Mauro Torinese - Gassino Torinese - Castiglione Torinese

San Raffaele Cimena - Sciolze - Rivalba - Cinzano

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile
n. 03 del 29.02.2012

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

INDICE

ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 - PRINCIPI E FINALITA'	3
ART. 3 - BENEFICIARI.....	4
ART. 4 - ACCESSO AL SERVIZIO	4
ART. 5 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....	5
ART. 6 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO	7
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE.....	8
ART. 8 - DOCUMENTAZIONE	8
ART. 9 - RISPETTO DELLE NORME E ABROGAZIONI.....	9
ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE E APPLICABILITA'	9
ART. 11 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	9
Alcuni esempi di definizione della compartecipazione a carico dei beneficiari:	10

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa e dello Statuto, il sistema integrato di interventi e servizi atti a rispondere ai bisogni espressi dalla comunità locale in materia di assistenza domiciliare di cui all'art.22 della Legge n. 328 del 08/11/2000 e all'art. 18 della Legge Regionale n. 1 del 08/01/2004.

Gli interventi ed i servizi di promozione e di sostegno alla domiciliarità erogati dal Consorzio, di concerto con l'A.S.L. TO4 per gli interventi e le prestazioni individuati dalla D.G.R. n. 51-11389 del 23/12/03 ai sensi della legge 502/92 e s.m.i., sono finalizzati a garantire il diritto alla domiciliarità delle persone e il mantenimento della massima autonomia possibile.

2. Nel presente Regolamento sono disciplinati gli aspetti dell'accesso, delle finalità e degli obiettivi dell'intervento, delle modalità di erogazione delle prestazioni nonché della compartecipazione economica dei beneficiari al costo del servizio stesso.
3. Per sostenere la domiciliarità dei cittadini il Consorzio utilizza i seguenti strumenti di intervento:
 - a) Servizio di Assistenza Domiciliare territoriale;
 - b) Servizio di Assistenza Domiciliare a integrazione socio-sanitaria (assistenza domiciliare in regime di Lungoassistenza).

ART. 2 - PRINCIPI E FINALITA'

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un servizio di sostegno alla persona e di promozione della qualità della vita dei cittadini del territorio. È finalizzato a garantire alle persone, in situazione di fragilità e/o di non autosufficienza, la permanenza nel proprio ambito di vita e di relazione, promuovendo condizioni di massima autonomia e benessere possibili, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche personali di ognuno, prevenendo l'instaurarsi di condizioni di isolamento, emarginazione, stili di vita pregiudizievoli e il ricorso all'istituzionalizzazione.
2. I servizi e gli interventi di promozione e sostegno alla domiciliarità perseguono l'obiettivo di:
 - favorire il mantenimento della persona nel proprio contesto di vita e di relazione, permettendole di mantenere il proprio ruolo e le proprie responsabilità;
 - favorire il recupero, il mantenimento e lo sviluppo del massimo livello possibile di autonomia della persona;
 - contrastare e ritardare i processi involutivi fisici, psichici e sociali che possono pregiudicare l'autonomia delle persone;
 - prevenire il ricorso all'inserimento in strutture residenziali per la mancanza o la carenza di una progettualità a sostegno del diritto alla domiciliarità;

- promuovere e sostenere le responsabilità familiari e quelle della rete sociale;
 - contribuire, con il coinvolgimento delle risorse presenti nella comunità locale, al miglioramento della qualità della vita delle persone contrastando il fenomeno dell'isolamento sociale.
3. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è uno degli strumenti, tra tutti quelli che compongono la rete di opportunità offerte da enti pubblici, privato sociale e mondo del volontariato, singolo e associato, e non riveste un ruolo solo di erogatore di prestazioni specifiche, ma di collegamento e di promozione delle risorse per la realizzazione di un progetto personalizzato di sostegno alla persona.

ART. 3 - BENEFICIARI

1. Possono beneficiare del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini residenti in uno dei Comuni del Consorzio che presentino condizioni riconducibili alle seguenti tipologie:
- soggetti totalmente o parzialmente non autosufficienti, per motivi sia fisici che psichici;
 - anziani ultra sessantacinquenni privi di una valida rete familiare che presentano una situazione complessiva di fragilità sociale tale da necessitare di interventi di sostegno;
 - nuclei familiari con figli minori nei quali si evidenzino incapacità e carenze organizzative ed educative, di norma per un periodo temporaneo ed in presenza di un progetto di intervento complessivo a sostegno delle funzioni genitoriali;
 - nuclei familiari con componenti invalidi o portatori di disabilità, nei limiti dei bisogni non soddisfatti nell'ambito delle attività esterne alla vita familiare;
 - soggetti con specifiche problematiche riconducibili ad un disagio complesso e multifattoriale, in carico al Servizio Sociale con un progetto d'intervento condiviso con i competenti servizi sanitari, privi di un adeguato sostegno familiare.
2. Compatibilmente con le risorse a disposizione e le esigenze dei soggetti richiedenti, il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto prioritariamente alle persone prive di un adeguato sostegno familiare o parentale, o le cui figure di riferimento siano carenti nello svolgere le funzioni di cura e assistenza.

ART. 4 - ACCESSO AL SERVIZIO

1. I diretti interessati, i loro familiari o le persone che intrattengono un significativo rapporto con la persona, possono rivolgersi al Servizio Sociale territorialmente competente per avere ogni informazione inerente il Servizio di Assistenza Domiciliare e avviare il percorso previsto per la definizione e l'attivazione dell'intervento.
2. L'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare avviene a seguito di

valutazione tecnico-professionale dell'Assistente Sociale di riferimento che, attraverso i propri strumenti professionali, prende in esame la condizione di vita della persona, le risorse possedute e/o da attivare, la congruità della richiesta e la fattibilità dell'intervento. Le modalità di presa in carico e di erogazione del Servizio sono differenziate in base alla diversa capacità di autodeterminazione della persona e/o del suo nucleo familiare e dei bisogni assistenziali presenti.

3. L'Assistente Sociale congiuntamente alla persona interessata e/o ai suoi familiari, predispose un Piano Assistenziale Individualizzato - P.A.I. - che, a partire dai bisogni espressi ed in funzione degli obiettivi assistenziali individuati, definisce gli operatori coinvolti, gli altri attori previsti e le funzioni che sono chiamati a svolgere, le attività, le modalità e i tempi di erogazione del Servizio.

Il P.A.I., elaborato e controfirmato da tutti i partecipanti previsti, è sottoposto al Responsabile di Area per la verifica della congruità del progetto e della sua compatibilità con le risorse disponibili.

4. Qualora il monte ore disponibile per l'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare non consenta il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute, è istituita una Lista di Attesa.

Per la definizione della Lista di Attesa i criteri utilizzati sono i seguenti:

- a. condizione socio-familiare con precedenza alle situazioni di assenza di familiari di riferimento e/o inidoneità della rete di supporto, esigenza di protezione e di tutela di soggetti fragili;
- b. condizione abitativa;
- c. condizione assistenziale;
- d. condizione economico-patrimoniale;
- e. ordine cronologico di presentazione della domanda.

5. Per tutte le situazioni in attesa di attivazione del Servizio deve essere effettuata una rivalutazione periodica al fine di verificare il permanere dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità, l'aggiornamento dei problemi e dei bisogni e la valutazione dell'eventuale aggravamento.

ART. 5 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di assistenza domiciliare territoriale può essere fornito attraverso: personale dipendente del Consorzio - servizio a gestione diretta - e/o personale di imprese selezionate mediante gara ad evidenza pubblica - servizio a gestione indiretta - .
2. Gli interventi di assistenza domiciliare territoriale consistono in prestazioni professionali di aiuto, da parte di personale in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, ove necessario, per consentire l'accesso ai servizi territoriali, per il governo della casa, nonché per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare delle persone in difficoltà.

Assumono un ruolo centrale gli interventi previsti dal profilo professionale degli Operatori Socio Sanitari (di seguito indicati OSS) come definito dalla normativa vigente e di seguito dettagliati:

- Supporto ed assistenza nella soddisfazione dei bisogni primari e nella gestione di interventi igienico-sanitari:
 - mobilitazione, igiene personale, espletamento delle funzioni fisiologiche;
 - preparazione e assunzione dei pasti;
 - rilevazione parametri dei segni vitali, effettuazione di semplici interventi di primo soccorso;
 - aiuto nella medicazione;
 - aiuto nell'assunzione dei farmaci e nell'utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso.
 - Aiuto nell'accesso alle risorse ed ai servizi presenti sul territorio:
 - effettuazione di trasporti, accompagnamenti, svolgimento di pratiche.
 - Assistenza e supporto nelle attività domestico-alberghiere ed igienico sanitarie:
 - cura e supporto delle condizioni igieniche del contesto abitativo, lavaggio e cambio della biancheria, sanificazione degli ambienti;
 - prevenzione degli incidenti domestici;
 - effettuazione di acquisti, spesa.
 - Collaborazione in attività volte a favorire la socializzazione:
 - coinvolgimento dei vicini e dei parenti, cura dei rapporti con le strutture sociali, ricreative e culturali del territorio, partecipazione ad attività di animazione, socializzazione e/o recupero che impegnano l'utente.
3. Alle prestazioni espletate dall'OSS è possibile affiancare, nell'ambito della realizzazione del Piano Assistenziale Individuale, interventi il cui svolgimento è affidato alla figura dell'Assistente Familiare. Le attività proprie dell'Assistente Familiare sono riconducibili ai seguenti interventi:
- Igiene ambientale (riordino e pulizia dell'abitazione, cura e pulizia della biancheria e del vestiario, preparazione dei pasti);
 - Accompagnamenti (a strutture diurne e/o residenziali, ai servizi sanitari territoriali e non, ai presidi ospedalieri, agli enti previdenziali, al disbrigo di pratiche e/o pagamenti, ad acquisti di generi alimentari e non, alle visite a parenti, a visite al cimitero);
 - Spesa e commissioni (spesa, disbrigo pratiche sanitarie, disbrigo pratiche previdenziali, certificazioni diverse, ecc.);
4. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è erogato, di norma, nell'arco di cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì). Ove la gravità e la specificità della situazione lo richieda, le prestazioni possono essere garantite, per periodi prestabiliti, anche nella giornata di sabato e nei giorni festivi.

ART. 6 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. La compartecipazione dei beneficiari al costo del Servizio di Assistenza Domiciliare è determinata sulla base dei seguenti principi:
 - gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
 - adozione di un metodo di valutazione delle condizioni economiche imparziale e trasparente.
2. La quota di compartecipazione al costo del Servizio di Assistenza Domiciliare è determinata in base al valore risultante dall'attestazione, rilasciata dai soggetti preposti, relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE - considerando il nucleo familiare individuato ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 7/5/1999 n. 221 come modificato dall'art. 1/bis del D.P.C.M.4/4/01 n. 242.
3. Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, per la determinazione della compartecipazione a carico del beneficiario, il valore dell'ISEE è integrato con i redditi esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF - corrisposti a titolo di minorazione (pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento, ecc.) e quelli di natura assistenziale o previdenziale percepiti e non compresi nell'imponibile IRPEF. Sono in ogni caso escluse da questa valutazione le prestazioni a carattere di indennizzo erogate dall'INAIL. Dal valore dell'ISEE integrato sono detratte le spese sostenute per l'inserimento in strutture residenziali o di cura e quelle per l'assistenza familiare privata svolta con un regolare contratto di lavoro.
4. In caso di mancata consegna della documentazione necessaria alla determinazione della compartecipazione al costo del servizio, sarà applicata la quota di compartecipazione pari al 100%.
5. Eventuali deroghe alla compartecipazione al costo del Servizio, per situazioni per le quali si evidenziano particolari esigenze di tutela, sono valutate dal Responsabile di Area su proposta motivata dell'Assistente Sociale.
6. Qualora il beneficiario del Servizio di Assistenza Domiciliare sia un anziano non autosufficiente, la cui non autosufficienza sia stata certificata dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica - U.V.G. - , o una persona con un handicap permanente grave, certificato ai sensi della Legge 104/92, secondo il percorso progettuale definito dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità - U.M.V.D. - , verrà considerata la situazione economico - patrimoniale individuale e non quella del nucleo familiare.
7. La compartecipazione per il Servizio di Assistenza Domiciliare erogato in regime di integrazione socio sanitaria (Lungoassistenza) viene conteggiata unicamente sulla quota a carico del Consorzio, come previsto dalla normativa vigente in materia di L.E.A..

8. Le quote di contribuzione previste, richieste con cadenza trimestrale, devono essere versate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento da parte del Consorzio. In caso di ritardo nel versamento verrà inviato un sollecito e trascorsi ulteriori 30 giorni senza regolarizzazione il Consorzio si riserva il ricorso a vie legali per il recupero del credito.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE

1. La quota di compartecipazione è determinata annualmente sulla base della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare o, per i beneficiari di cui all'art. 7 punto 6, del diretto interessato, utilizzando il seguente sistema di calcolo:

$$\frac{(\text{ISEE del richiedente} - \text{soglia ISEE minima})}{(\text{soglia ISEE massima} - \text{soglia ISEE minima})} \times \text{costo del Servizio di Assistenza Domiciliare}$$

Per effettuare il conteggio vengono utilizzati i seguenti elementi:

- ISEE integrato del nucleo familiare del richiedente o per i casi previsti, del solo beneficiario;
- Soglia minima ISEE al di sotto della quale non è prevista la compartecipazione al costo del Servizio;
- Soglia massima al di sopra della quale è prevista la compartecipazione al 100% del costo del Servizio;
- Il costo orario del Servizio di Assistenza Domiciliare.

Per l'anno 2012 si fissano le seguenti soglie ISEE:

- Soglia minima pari a € 10.000,00;
- Soglia massima pari a € 24.000,00.

2. Le soglie minime e massime potranno essere modificate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di valutazione dell'andamento del costo della vita su indice ISTAT.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE

1. L'Assistente Sociale di riferimento, ai fini dell'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare, acquisisce dall'interessato o da un suo familiare la seguente documentazione:

- richiesta di attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare;
- attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva contenente le informazioni, integrative all'attestazione I.S.E.E. necessarie per la determinazione della compartecipazione al costo del

- servizio (redditi esenti dall'Irpef, spese sostenute per l'inserimenti in strutture residenziali o di cura o per l'assistenza familiare privata);
- formalizzazione dell'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare attraverso la sottoscrizione del Piano Assistenziale Individualizzato da parte degli operatori del Consorzio, dell'interessato o dai suoi familiari, contenente la data di attivazione, i bisogni evidenziati, gli obiettivi, i tempi e le modalità di erogazione, la compartecipazione dovuta.
2. L'Assistente Sociale comunica, inoltre, attraverso l'utilizzo di apposita modulistica, eventuali periodi di sospensione o la chiusura del Servizio di Assistenza Domiciliare e relativo motivo.

ART. 9 - RISPETTO DELLE NORME E ABROGAZIONI

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti normative, alla Statuto e agli altri regolamenti del Consorzio.
2. È disapplicata, a partire dalla data di applicazione del presente regolamento, la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 10 del 29.09.1998 ad oggetto "Approvazione Regolamento Servizio Domiciliare".

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE E APPLICABILITA'

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01 marzo 2012.

ART. 11 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i. sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi del Consorzio perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

Alcuni esempi di definizione della compartecipazione a carico dei beneficiari:

ISEE INTEGRATO € 11.935,60

Anziano fragile

€ 2,86 di compartecipazione al costo orario OSS

ISEE INTEGRATO - SPESA ASS FAMILIARE PRIVATA € 13.174,08

Anziano in lungoassistenza

€ 2,42 di compartecipazione al costo orario OSS

ISEE INTEGRATO € 19.843,37

Anziano il Lungoassistenza

€ 7,71 di compartecipazione al costo orario OSS

ISEE INTEGRATO € 19.843,37

Anziano fragile

€ 15,42 compartecipazione al costo orario OSS

ISEE INTEGRATO € 22.507,12

Anziano fragile

€ 19,61 di compartecipazione al costo orario OSS

ISEE INTEGRATO € 22.507,12

Anziano il Lungoassistenza

€ 9,80 di compartecipazione al costo orario OSS